

Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle



REGOLAMENTO UNICO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PER I COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE DI GIOIA DEL COLLE-CASAMASSIMA-TURI E SAMMICHELE DI BARI

TITOLO I

Oggetto, Principi ispiratori, Finalità, Destinatari

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento predisposto a garanzia dei diritti di cittadinanza, determina i criteri omogenei di accesso al sistema di interventi e servizi socio-assistenziali dei Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi, tenuto conto dei principi sanciti dalla Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3/2001, delle disposizioni impartite dalla Legge Quadro n.328 dell'08.11.2000 e dalla Legge Regionale n. 19 del 10.07.2006 per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, nonché di quelle contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate "Linee Guida" ed "Atti di indirizzo e coordinamento per l'attuazione" approvati con Delibera di G.R. n.1104 del 04.08.2004 e nel Regolamento di attuazione della Legge regionale n.4/2007.

2. I predetti Comuni perseguono le finalità:

- a) di tutela e di sviluppo della qualità della vita degli individui, attraverso il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, garantendo sia la libertà di scelta rispetto ai servizi disponibili, sia la qualità dei servizi offerti;
- b) di realizzazione di un sistema di interventi e servizi socio-assistenziali, secondo il metodo della rilevazione dei bisogni, della programmazione degli interventi, dell'impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, integrato fra servizi pubblici e

servizi del privato sociale, con l'obiettivo fondamentale del "ben essere" della comunità, nell'ambito dei principi di solidarietà e di partecipazione.

3. Il sistema socio-assistenziale dei Comuni dell'Ambito Sociale di Gioia del Colle si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale.

4- Il testo è norma ma allo stesso tempo progetto perché serve a garantire trasparenza, efficacia ed efficienza all'azione amministrativa in ambito sociale ed è costituito da regole, numeri, ma ha come obiettivo, dare impulso alla gestione integrata e partecipata dei servizi migliorandone il livello qualitativo e quantitativo attuale.

ART. 2 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) rispetto, pieno ed inviolabile, della libertà e dignità della persona, nonché delle convinzioni personali, politiche e religiose della stessa, con contrasto di ogni forma di emarginazione;
- b) rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo;
- c) rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, adeguatezza, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- d) rispetto del principio di domiciliarietà per gli interventi e i servizi a favore delle persone e delle famiglie, quali nuclei essenziali della società;
- e) valorizzazione e rispetto delle diverse culture;
- f) dovere inderogabile di solidarietà sociale per favorire l'integrazione e l'inclusione sociale;
- g) superamento di tutte le istituzioni chiuse e separate che limitano o impediscono relazioni sociali;
- h) accesso e fruibilità delle prestazioni essenziali in tempi compatibili con i bisogni;
- i) flessibilità e idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno e a rispondere alle esigenze familiari e relazionali della persona;
- j) conoscenza dei percorsi assistenziali e diritto all'informazione sui servizi disponibili;
- k) autonomia tecnico-professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- l) concorso della famiglia, del volontariato e delle componenti private con fini di solidarietà sociale, indispensabili per la crescita, lo sviluppo naturale e la cura dell'individuo, alla realizzazione del sistema dei servizi socio-assistenziali.

ART. 3 FINALITA' DEL SISTEMA DI INTERVENTI E SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi, disciplinati dal presente regolamento, debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale la promozione ed il miglioramento della qualità della vita, rimuovendo le cause che hanno determinato l'intervento sociale:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine culturale, ambientale, sociale, economico e psicologico che possono ingenerare situazione di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- d) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo, proteggendo la maternità, tutelando l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone emarginate o a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- e) sostenere le persone socialmente fragili o affette da disabilità psico-fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- f) agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;
- g) promuovere ed attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- h) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali.

ART.4 MODALITA' DI REALIZZAZIONE

1. In linea con il Piano di Zona, i servizi e gli interventi devono essere realizzati secondo un approccio universalistico selettivo volto ad un miglioramento della qualità della vita di tutte le persone che vivono sul territorio dell'ambito.

2. Tutti gli attori sociali individuati dalla normativa regionale partecipano attivamente alla definizione e alla realizzazione dei programmi d'intervento sociale.

3. I Comuni dell'Ambito erogano i servizi e gli interventi sociali in gestione diretta o ricorrendo a soggetti terzi, secondo regole condivise ed omogenee nel rispetto dei principi di equità, economicità, buona amministrazione, qualità.

4. Nell'ottica di una programmazione comune del Piano Sociale di Zona è prevista la gestione associata e/o convenzionata di alcuni servizi sia tra i Comuni dell'Ambito che con enti pubblici e con organizzazioni del Terzo Settore. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni o accordi di programma.

5. I servizi ad alta integrazione socio-sanitaria sono regolati da specifici protocolli operativi ed accordi sottoscritti dai Comuni associati e dalla Direzione Generale - Distretto socio-sanitario Gioia del Colle AUSL BA.

ART. 5 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. I destinatari degli interventi e dei servizi socio-assistenziali sono persone di qualsiasi età, sesso, condizione economica, culturale, politica, sociale, sole o inserite in nuclei familiari, che risultino esposti a rischi di natura sociale ed economica, accertati da parte del servizio sociale del Comune.

2. Le prestazioni, gli interventi e i servizi socio-assistenziali, tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Regionale delle Politiche Sociali e delle disposizioni nazionali e regionali in materia di livelli essenziali di assistenza, sono rivolti:

a) Prioritariamente, e senza alcuna limitazione:

- a cittadini italiani residenti nei Comuni del **Distretto di Gioia del Colle AUSL BA** in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità d'ordine sensoriale fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- a soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

b) A carattere di straordinarietà e limitatamente agli “interventi indifferibili”:

- a cittadini italiani residenti nei Comuni, fuori ambito territoriale, della Regione Puglia, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento;
- a cittadini italiani residenti nei Comuni fuori della Regione Puglia, in base ad accordi definiti tra le Regioni;
- a cittadini, e loro familiari, di cui agli artt. 22 e 27 della L.R. 19/2006, degli Stati appartenenti all'Unione Europea, nonché a stranieri in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (D. Lgs. n.286/1998, art.41) nel rispetto degli accordi internazionali, salva l'azione di rivalsa nei confronti del paese d'origine degli stessi. Resta salva la facoltà degli Enti Comunali di prevedere interventi straordinari per ragioni umanitarie.
- a persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio dell'ambito, in cui si è manifestata la necessità dell'intervento, fatti salvi, in ogni caso, gli interventi riservati allo Stato e l'azione di rivalsa nei confronti del Comune di residenza del cittadino beneficiario dell'intervento. Si tratta di interventi che possono essere concessi, in via immediata e per esigenze indispensabili, a favore di indigenti di passaggio, per il raggiungimento del proprio luogo di origine, previa identificazione della persona e accertamento dell'effettivo bisogno. Tali interventi consistono in biglietto ferroviario e un pernottamento e pasto.

3. Si qualificano come “*interventi indifferibili*” gli interventi socio-assistenziali di urgenza e/o soccorso, aventi caratteristica di straordinarietà e temporaneità.

4. Per gli interventi e i servizi socio-assistenziali che non rivestono carattere di indifferibilità ovvero di urgenza, sarà cura del Servizio Sociale prendere opportuni contatti con il Comune di residenza interessato ai fini di concordare un eventuale piano di interventi le cui spese saranno assunte dalla Amministrazione competente di residenza.

ART. 6

RAPPORTI CON IL CITTADINO

1. Il cittadino richiedente, al fine di soddisfare i propri bisogni socio-sanitari, può rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali Comunali, ovvero allo sportello della Porta Unica di Accesso (quando costituita) o al presidio socio-sanitario.

2. Gli Uffici dei Comuni e della AUSL garantiscono risposte omogenee, mediante la PUA, rispetto alla proposta e l'attuazione di progetti integrati, la presa in carico e l'erogazione delle prestazioni.

TITOLO II
Tipologia degli interventi e dei servizi socio-assistenziali

ART. 7
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi e i servizi socio-assistenziali sono rivolti ai singoli, ai nuclei familiari e a gruppi di persone, anche tramite prestazioni di consulenza e sostegno, attraverso servizi integrativi per il mantenimento dell'individuo nel proprio nucleo familiare, nonché mediante servizi sostitutivi.

2. Gli interventi devono risultare da progetti individuali e da programmi di intervento globali attraverso i quali predisporre il percorso socio-assistenziale-terapeutico e riabilitativo da proporre alla persona, tramite l'attivazione di servizi di rete e l'utilizzo di tutte le risorse presenti nel territorio, nei limiti degli stanziamenti previsti nei bilanci dei Comuni dell'Ambito.

3. Nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, erogabili gli interventi e servizi definiti dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, in conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) servizio Sociale professionale (art.8);
- b) servizio di Segretariato sociale (art.9).;
- c) servizio di Pronto intervento sociale (art.10);
- d) prestazioni di assistenza domiciliare (art 11)e servizio di assistenza domiciliare integrata(ADI) (art.12).;
- e) ludoteche(art.14);
- f) servizio di tutoraggio(art.15);
- g) servizi per l'integrazione scolastica dei diversamenti abili (L.R. n.16/1987)(art.16);
- h) servizio affido per l'infanzia e l'adolescenza(art.17);
- i) servizio affido anziani(art.18);
- j) servizio di assistenza domiciliare diretta (assegno di cura)(art.19);
- k) servizio civile anziani(art.20);
- l) servizio di telefonia sociale(art.21);
- m) servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità(art.22);
- n) servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia(art.23);
- o) servizi di contrasto della povertà e interventi di sostegno economico:interventi e attività connesse a percorsi d'inclusione sociale(art.24);
- p) servizi educativi per il tempo libero8art.25);
- q) servizio di educativa territoriale(interventi educativi di strada)(art.26);
- r) servizi d'integrazione sociale per disabili(art.27);

ART. 8
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

1. Il servizio sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale delle persone. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti

più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento ed attivazione delle risorse individuali, familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

2. Il servizio sociale professionale è finalizzato alla lettura e decodificazione della domanda sociale, alla presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, alla predisposizione di progetti personalizzati, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all'accompagnamento e all'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

3. Il servizio sociale professionale, trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.

4. Rispetto alla tipologia di intervento si distingue in:

- a) Servizio di Segretariato Sociale;
- b) Gestione sociale del caso (case management);
- c) Osservazione, pianificazione, direzione e coordinamento delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie;
- d) Servizio di pronto intervento per l'emergenza sociale.

5. Il Servizio Sociale Professionale di Ambito, è garantito da professionisti Assistenti Sociali iscritti all'Albo, si articola territorialmente in ogni comune dell'Ambito .

ART. 9

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

1. Il servizio di Segretariato Sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale:

- opera come sportello per l'accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;
- svolge attività d'informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti di cittadinanza, con caratteristiche di gratuità per l'utenza;
- si caratterizza per l'elevato grado di prossimità alla persona;
- fornisce notizie e informazioni sui servizi sociali e socio-sanitari presenti nell'ambito territoriale ;
- accoglie la domanda dell'utente;
- svolge attività di consulenza, orientamento e indirizzo;
- fornisce indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi.

2. Il Servizio di Segretariato Sociale, quale tipologia di intervento del Servizio Sociale Professionale, è assicurato da personale qualificato e da professionisti Assistenti Sociali iscritti all'Albo, si articola con uno sportello in ogni comune dell'Ambito al fine di garantire la massima accessibilità e fruibilità a tutti i cittadini

ART. 10

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE

1. Il servizio di pronto intervento per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio sempre funzionante che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali del territorio.

2. Il servizio di pronto intervento si articola in una serie di prestazioni differenti e flessibili, finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno.

ART. 11

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

1. Il servizio di assistenza domiciliare consiste in interventi da fornire alle persone al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita e di rafforzare l'unità del nucleo familiare, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socio-assistenziali. E' l'insieme dei servizi socio-assistenziali offerti presso l'abitazione dell'utente al fine di dare una risposta globale alle situazioni di bisogno quali:

- la cura (accudimento) della persona sotto l'aspetto della pulizia e dell'igiene;
- la cura dei bisogni relazionali;
- la collaborazione o sostituzione nella preparazione dei pasti o recapito degli stessi a domicilio;
- la cura dell'igiene dell'abitazione;
- l'organizzazione domestica elementare;
- la collaborazione o sostituzione nell'acquisto di generi alimentari di prima necessità;
- la effettuazione o accompagnamento per piccole commissioni all'esterno dell'abitazione;
- lo stabilire rapporti con strutture esterne per la soddisfazione di necessità e bisogni elementari.

2. Il servizio di assistenza domiciliare si articola per aree di bisogno in:

- a) Assistenza domiciliare per minori e famiglie;
- b) Assistenza domiciliare per disabili;
- c) Assistenza domiciliare per anziani.

L'assistenza domiciliare ha come obiettivo prioritario la tutela del diritto a conservare e a permanere nella propria abitazione dove ricevere le "cure" e gli interventi necessari a garantire una esistenza dignitosa. A tale scopo il SAD si concretizza attraverso le prestazioni di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali azioni quotidiane, il sostegno alla mobilità personale, l'aiuto per le famiglie che accolgano e curano disabili fisici, psichici e sensoriali, altre persone in difficoltà, bambini/e e ragazzi/e in affidamento, anziani, prestazioni a sostegno della funzione educativa genitoriale.

Le prestazioni di assistenza possono essere ridotte integralmente nei confronti dell'utente a supporto di altre figure parentali.

3. Per l'assistenza domiciliare occorre che i soggetti, in condizione di bisogno, si trovino in una o più delle seguenti situazioni:

- soli o in coppia in condizione di parziale o totale non autosufficienza e senza parenti diretti o comunque soli per disgregazione familiare;
- semi autosufficienti che vivono in nuclei familiari che, per particolari oggettive condizioni di disagio fisico, psichico e materiale, non sono in grado di prestare assistenza;
- in grave disagio economico per le notevoli spese di assistenza sostenute dalla famiglia, priva di altre forme di sostegno economico.
- nuclei familiari con la presenza di bambini e/o ragazzi necessitano temporaneamente di sostegni socio-educativi e/o di cura;
- persone o nuclei familiari in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale.

Il Servizio Sociale considererà prioritaria per l'erogazione di questo intervento:

- la condizione di persona sola in grave disagio economico;
- la grave disabilità;
- la compresenza di più di due delle sopraelencate condizioni.

4. Il servizio di assistenza domiciliare può essere organizzato anche in forma indiretta (si rinvia all' art.19)

5. L'assistenza domiciliare deve porsi in una situazione di integrazione tra il Servizio Sociale e i servizi offerti dalla A.U.S.L., deve tendere ad ogni possibile coinvolgimento dei familiari conviventi e non, del volontariato associato, e deve rendere operante un rapporto di collaborazione con le istituzioni territoriali.

6. Il servizio di assistenza domiciliare viene garantito da figure professionali di assistenza alla persona, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.

ART. 12

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.)

1. Il servizio di assistenza domiciliare integrata consiste in interventi da fornire alle persone al fine di favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso organico di prestazioni socio-assistenziali e sanitarie. La caratteristica del servizio è l'unitarietà dell'intervento, che assicura prestazioni mediche, infermieristiche e riabilitative, fornite dalla AUSL, e socio-assistenziali, in forma integrata e secondo precisi piani individuali programmati, predisposti dal Servizio Sociale in collaborazione con l'A.U.S.L.

2. Le prestazioni di assistenza domiciliare integrata sono prestazioni di tipo socio-assistenziale e sanitario che si articolano per aree di bisogno, con riferimento a persone affette da malattie croniche invalidanti e/o progressivo-terminali, sono quelle di aiuto alla persona nello svolgimento delle normali attività quotidiane, quelle di sostegno alla mobilità personale, quelle infermieristiche e quelle riabilitative e riattivanti, da effettuarsi sotto il controllo del personale medico.

Le prestazioni sono definite all'interno di un piano individualizzato d'intervento, elaborato dall'Unità di valutazione Multidimensionale con il concorso delle valutazioni espresse dalle diverse professionalità, nell'ambito delle modalità organizzative previste nel Piano di Zona e con le procedure definite nell'apposito Regolamento di funzionamento dell'U.V.M. (art.59 comma 4 L.R.19/2006)

3. Il servizio di assistenza domiciliare integrata viene garantito da figure professionali di assistenza alla persona, infermieri, terapisti della riabilitazione, con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.

ART.13

SERVIZI DOMICILIARI DI SUPPORTO

1. Nell'ambito degli interventi di assistenza domiciliare può essere istituito dai Comuni un servizio di mensa destinati ad anziani soli o coppie di anziani che siano impossibilitati a provvedere autonomamente alla prestazione del pasto. Il servizio è assicurato anche in caso di figli conviventi e non, che per giustificati motivi siano impossibilitati a provvedere alla preparazione di esso.

2. Per l'erogazione dell'intervento è previsto prioritariamente, rispetto al servizio a domicilio, l'utilizzo di mense comunali o di altre strutture o, in assenza di esse, di altri servizi di ristorazione convenzionata.

3. Per l'accesso al servizio di mensa e la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare. Per trasporti sociali si intendono i servizi organizzati nell'ambito dell'assistenza domiciliare, che il Comune può assicurare per consentire ai destinatari degli interventi di assistenza sociale:

- a) la possibilità di fruire di interventi socio-sanitari non domiciliari;
- b) l'accesso ai corsi di recupero psico-fisico dei disabili o di altre persone svantaggiate;
- c) la frequenza alle attività socializzanti promosse dal Comune e da altri Enti in favore dei soggetti di cui sopra (presso centri, scuole, luoghi di lavoro ect..).

4. Il trasporto sociale può essere, altresì concesso per necessità socio-sanitarie urgenti, straordinarie e che non rivestano carattere di periodicità, a disabili, ad anziani ed adulti in disagiate condizioni economiche, non in grado di organizzarsi in modo autonomo né con l'aiuto di familiari e la cui spesa incida notevolmente sul reddito dell'interessato e della sua famiglia.

5. Il servizio di trasporto sociale è assicurato tramite appositi servizi prestati da aziende pubbliche e/o private, nonché da associazioni di volontariato tutte appositamente convenzionate secondo le normative vigenti.

6. In alternativa al trasporto sociale, può essere concesso un motivato contributo economico, a titolo di rimborso spese.

7. La necessità del servizio, per i portatori di handicap, deve essere indicata nei progetti individuali.

8. Per la compartecipazione alla spesa si applicano i criteri e le procedure previste per l'assistenza domiciliare.

ART. 14 SERVIZIO DI LUDOTECA

1. Il servizio di ludoteca consiste in un insieme di attività educative, ricreative e culturali, aperto a minori che intendono fare esperienza di gioco e ha lo scopo di favorire lo sviluppo personale, la socializzazione, l'educazione all'autonomia e alla libertà di scelta, al fine di valorizzare le capacità creative ed espressive.

2. Le prestazioni del servizio di ludoteca sono i giochi guidati e liberi, i laboratori manuali ed espressivi, gli interventi di animazione, il servizio di prestito giocattoli.

ART. 15 SERVIZIO DI TUTORAGGIO

1. Il servizio di tutoraggio assume la responsabilità di interventi personalizzati, nell'ambito di progetti d'inclusione sociale per minori, adulti e anziani, definiti in relazione alle specifiche situazioni di bisogno.

2. L'intervento di tutoraggio rivolto al minore, con problemi relazionali, di socializzazione e comportamentali, ha lo scopo di rafforzare i legami del minore nel sistema delle relazioni significative (famiglia, scuola, gruppo amicale) e al contempo di fornire al minore e alla sua famiglia un'opportunità di sostegno nel processo di crescita.

3. Le prestazioni di tutoraggio sono quelle attività educative e di sostegno scolastico complessivamente intese, realizzate in funzione del progetto educativo personalizzato.

4. Il servizio di tutoraggio viene garantito da figure professionali con specifica formazione in relazione alle diverse aree di bisogno.

ART. 16 SERVIZIO PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili è finalizzato a garantire il diritto allo studio delle persone affette da disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso il loro inserimento nelle scuole per l'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tale obiettivo è perseguito per mezzo di:

- a) Servizi atti a rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;
- b) Servizi per la realizzazione del tempo pieno e per l'accompagnamento e il trasporto;

- c) Attribuzione di assegni di studio per limitare l'aggravio economico derivante dalla frequenza della scuola (in caso di impossibilità ad assicurare accompagnamento e trasporto);
- d) Iniziative per la promozione culturale, l'educazione permanente e l'attività sportiva dei soggetti diversamente abili;
- e) Iniziative d'informazione nell'ambito della scuola e della famiglia, d'intesa con gli organismi scolastici competenti, sulle cause che provocano l'handicap e il disadattamento, e sulle possibilità di prevenzione nel più vasto contesto dell'educazione sanitaria;
- f) Iniziative per la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori;
- g) Adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini diversamente abili;
- h) Garantire l'assistenza specialistica scolastica e/o domiciliare

2. Le prestazioni del servizio per l'integrazione scolastica dei diversamente abili sono il sostegno socio-educativo, il trasporto scolastico, l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione scolastica e le attività collegate, comprese le attività sportive, le attività didattiche di sostegno con personale specializzato.

3. Il servizio viene garantito da equipe integrate così composte: medico specializzato, psicologo, pedagogista o educatore, assistente sociale, terapeuta, personale ausiliario.

ART. 17

SERVIZIO AFFIDO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

1. L'affidamento familiare è un servizio, a carattere temporaneo, prestato da famiglie che, nell'ambito della tutela dell'infanzia e del sostegno alle responsabilità familiari, assicura ai bambini e ai ragazzi, in situazioni di disagio, il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare (Legge n.184/83 e sim). Il minore viene affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Le caratteristiche principali dell'affidamento familiare, il quale può essere a tempo parziale o a tempo pieno, diurno e pomeridiano, con o senza pernottamento, sono:

- a) la temporaneità, che non può superare la durata di 2 (due) anni ed è prorogabile solo da parte del Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore;
- b) il mantenimento dei rapporti con la famiglia d'origine;
- c) il complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine;
- d) la previsione di rientro nella famiglia d'origine.

3. L'affidamento familiare, in relazione alle caratteristiche degli affidatari, si configura come:

- affido etero familiare a terzi
- affido a parenti entro il 4° grado

4. Qualora non sia possibile attuare l'affido familiare si può procedere a:

a. affidamento in Comunità è finalizzato ad agevolare l'accoglienza dei ragazzi tramite l'inserimento in comunità o la segnalazione ad associazioni qualificate. In tal caso la comunità o l'associazione designata, secondo le indicazioni del Servizio Sociale locale, svolge attività di sostegno e di accompagnamento del minore affidato e degli affidatari.

b. affidamento familiare professionale (o solidale) è destinato all'accoglienza di tutti i bambini, in particolare ai portatori di handicap o con gravi disturbi psicologici, maltrattati o abusati,

oppure che abbiano avuto precedenti affidamenti familiari falliti. Tale affidamento è caratterizzato dalla formazione permanente degli affidatari.

5. Il provvedimento di affidamento familiare consensuale è reso esecutivo dal Giudice Tutelare del luogo in cui si trova il minore; quello di affidamento non consensuale e quello di proroga dell'affidamento oltre la scadenza indicata nel primo provvedimento di affidamento, competono al Tribunale per i Minorenni, che deve deliberarli con specifico provvedimento.

6. I servizi sociali comunali possono valutare di praticare forme di affido "leggero" individuando soluzioni flessibili quali l'affido solo diurno o notturno, per il fine settimana, per periodi circoscritti, ecc. L'affido part-time si realizza, di norma, con il consenso delle famiglie di origine del bambino che sottoscrive apposito atto di assenso sul quale sono esplicitati i termini dell'intervento, i rispettivi impegni delle famiglie, la funzione dei servizi. In analogia a quanto previsto per l'affidamento a tempo pieno, anche per quello a tempo parziale è erogato un assegno mensile in relazione all'impegno assunto.

7. Le prestazioni del servizio di affido sono la cura e la tutela dei bambini nel processo di crescita e formazione personale. Il presupposto essenziale per procedere all'affidamento è la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Sociali e Sanitari, il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine. Il progetto individua:

- a) le motivazioni che rendono necessario l'affido;
- b) le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine;
- c) il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e di vigilanza durante l'affidamento;
- d) le forme di mantenimento del rapporto tra minore e famiglia d'origine;
- e) i rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore;
- f) gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria, per la famiglia d'origine e per il minore;
- g) il complesso d'interventi volti al recupero della famiglia d'origine;
- h) la previsione della durata dell'affido;
- i) i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle due famiglie;
- j) le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.

8. Il Comune sostiene economicamente la famiglia affidataria con un contributo proporzionato al tempo di permanenza del minore della famiglia, determinato come segue e rivalutabile dalla Giunta Comunale, previa intesa nel Coordinamento Istituzionale di Ambito, in base agli incrementi ISTAT:

affido a tempo pieno : € 250,00 mensili

affido a tempo parziale (): da € 50,00 ad € 150,00 mensili*

affido per vacanze (): € 8,50 giornalieri*

affido per fine settimana() : € 8,00 giornalieri*

(*) gli importi sono indicativi: il contributo è valutato e definito sulla base del progetto individuale.

Nel caso di affido familiare professionale il contributo è determinato in misura doppia.

Qualora il minore affidato sia portatore di handicap o con gravi disturbi psicologici, maltrattato o abusato oppure abbia affidamenti familiari falliti, il contributo, ugualmente proporzionato al tempo di permanenza del minore nella famiglia ed a seconda dell'affido *il contributo da erogare* è aumentato del 50%

9. Il contributo è erogato alla famiglia affidataria, indipendentemente dal reddito della stessa.

10. Il Comune può erogare alla famiglia affidataria contributi per eventuali spese straordinarie, preventivamente concordate e documentate, quali le spese di carattere sanitario che non possono essere garantite dal servizio sanitario nazionale, spese di psicoterapia, se non

disponibili in strutture pubbliche e/o convenzionate, spese per sostegni scolastici ed educativi ed in casi di comprovata necessità.

11. Particolari contributi economici possono essere erogati, su richiesta di famiglie singole o associate che ospitano temporaneamente bambini stranieri per ragioni “umanitarie”, sulla base della validità del progetto che l’amministrazione comunale valuterà di volta in volta ed in ragione delle effettive disponibilità di bilancio. In questo caso, l’entità del contributo comunale è stabilito dalla Giunta Comunale.

12. Le funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti, di vigilanza sull’andamento dell’affido sono svolte da un’equipe integrata di professionalità che deve, in ogni caso, comprendere l’assistente sociale e lo psicologo. Detta equipe, costituita in base ad apposito protocollo operativo con personale dei servizi sociali comunali e dei consultori, provvede alla valutazione preventiva e successiva dei soggetti affidatari del minore, al periodico controllo sulle condizioni di vita dell’affidato.

13. L’ambito stipula per ogni minore affidato apposita polizza assicurativa RC e RCT.

ART. 18

SERVIZIO AFFIDO ANZIANI

1. Il servizio affido anziani, il quale può essere a tempo parziale o a tempo pieno, è un servizio prestato da famiglie che assicura a persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, il sostegno alla vita quotidiana in un contesto relazionale familiare. Le disposizioni per l’affido adulti si applicano, per quanto compatibili, all’istituto dell’affido anziani.

2. Le prestazioni del servizio di affido anziani sono la cura e la tutela delle persone anziane, in difficoltà o prive di assistenza, nell’espletamento delle funzioni ordinarie della vita quotidiana.

3. Il presupposto essenziale per procedere all’affidamento è la formulazione di un progetto che coinvolga i Servizi Sociali e Sanitari. Il progetto individua:

- a)** le motivazioni che rendono necessario l’affido;
- b)** il Servizio Sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza e di vigilanza durante l’affidamento;
- c)** le forme di mantenimento del rapporto tra persona anziana e comunità;
- d)** gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria;
- e)** la previsione della durata dell’affido;
- f)** i momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alla famiglia.

4. Le funzioni di promozione della cultura dell’affido, di reperimento e valutazione delle famiglie disponibili, di raccolta delle richieste di affido e di attivazione dei possibili abbinamenti sono svolte da un’equipe integrata di professionalità che deve, in ogni caso, comprendere l’assistente sociale e lo psicologo.

5. L’ambito stipula per ogni anziano apposita polizza assicurativa RC e RCT.

ART. 19
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INDIRETTA
(ASSEGNO DI CURA)

L' assegno di cura o assistenza domiciliare indiretta è un intervento di carattere economico, erogato, su proposta motivata del servizio sociale professionale:

- a) a favore delle famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà o prive di assistenza, anche in condizioni di non autosufficienza, (e di minori in affidamento familiare leggero)
- b) per sostenere il lavoro di cura della famiglia di appartenenza, al fine di favorire la permanenza nel domicilio della persona in difficoltà, anche attraverso l'erogazione di contributi per le prestazioni assistenziali e socio-sanitarie da svolgere in famiglia, debitamente comprovate.

ART.20
SERVIZIO CIVILE ANZIANI

Il servizio civile degli anziani consiste nell'attività prestata da persone anziane in programmi di pubblica utilità, finalizzata a valorizzare il ruolo della persona anziana nella società.

Il servizio si articola in

- a) Vigilanza presso gli istituti scolastici elementari e medi inferiori, finalizzata alla tutela della sicurezza degli alunni all'entrata e all'uscita da scuola;
- b) Vigilanza, piccola manutenzione ed animazione presso gli spazi verdi pubblici, finalizzate alla tutela dell'incolumità dei ragazzi, alla salvaguardia di beni e strutture della collettività, all'incentivazione del dialogo intergenerazionale;
- c) Vigilanza presso gli ambienti quali biblioteche, musei, stadi, ove si tengono mostre, manifestazioni socio-culturali, assemblee, ecc., , promosse dal Comune e/o da altri enti pubblici;
- d) Vigilanza e/o guida presso monumenti d'interesse storico, artistico ed architettonico;

Interventi degli anziani in laboratori da attivare presso le scuole elementari, medie inferiori e superiori, finalizzati all' approfondimento delle tradizioni culturali proprie degli anziani attraverso la riscoperta di tecniche artigianali in via di estinzione e alla valorizzazione della cultura orale con particolare riferimento alla tradizione dialettale.

L'ambito stipula per ogni anziano apposita polizza assicurativa RC e RCT.

ART. 21
SERVIZIO DI TELEFONIA SOCIALE

1. Il servizio di telefonia sociale consiste nell'aiuto rivolto a tutte le persone, da assicurare nei tempi e nei modi adeguati al bisogno, per l'accesso alle prestazioni fruibili sul territorio.

2. Il servizio di telefonia sociale ha il fine di limitare la condizione di isolamento nella quale possono trovarsi persone in difficoltà, per situazioni di disagio ambientale e socio-economiche e/o per precarie condizioni di salute. Il servizio tende ad orientare la persona in difficoltà fornendogli informazioni che favoriscano la sua comunicazione con il sistema dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari territoriali, nonché con il contesto socio-culturale nel quale vive.

3. Il servizio di telefonia sociale è un servizio continuativo, con copertura non inferiore a 10 (dieci) ore giornaliere, i cui requisiti sono:

A. Per l'aspetto tecnico-operativo:

- a) gestione del servizio da parte di struttura con adeguata e provata esperienza nel settore della teleassistenza e che, in particolare per la centrale di ascolto, si avvalga di proprio personale dipendente, con elevata professionalità;
- b) impiego di strumentazione telematica di telesoccorso (centrali operative, apparecchiature d'utente) omologata;
- c) dotazione in comodato agli utenti di apparecchi individuali segnalatori delle condizioni di allarme.

B. Per le attività assistenziali e di sostegno:

- a) presenza e funzionamento della centrale di ascolto su tutto il territorio di competenza, in modo da assicurare la fruizione del servizio da parte delle persone aventi diritto;
- b) controllo delle condizioni di salute della persona attraverso un contatto telefonico giornaliero;
- c) accesso dell'anziano al servizio di assistenza e teleassistenza presso qualsiasi domicilio in tutto il territorio dell'ambito.

4. Il servizio di telefonia sociale viene garantito da operatori opportunamente formati, con esclusione di risponditori automatici.

ART. 22

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E ALLA GENITORIALITÀ

1. I servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità sono servizi diversi e flessibili che, in un sistema di rete e di potenziamento dei servizi già esistenti, intervengono, in maniera specifica, per sostenere il ruolo educativo genitoriale, per favorire la scelta, consapevole e responsabile, della maternità e della paternità, la capacità dei genitori di relazionarsi con gli altri e con l'ambiente circostante, per stimolare l'elaborazione e la conduzione di propri progetti di vita, in armonia con il proprio ruolo genitoriale in collaborazione con Consultorio, Scuole, associazioni delle famiglie e con tutti i soggetti previsti dall'art. 1 della Legge 19/06.

ART.23

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, INNOVATIVI E SPERIMENTALI PER LA PRIMA INFANZIA

1. I servizi socio-educativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia sono servizi flessibili e differenziati per i bambini da tre mesi a tre anni, finalizzati alla promozione dello sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e al sostegno alle famiglie nel loro compito educativo. I servizi possono essere organizzati nelle diverse ore della giornata, garantendo gli standard qualitativi degli asili nido.

2. Le prestazioni dei servizi socio-educativi, innovativi e sperimentali per la prima infanzia sono l'accoglienza e la cura del bambino, la socializzazione, il gioco, le attività laboratoriali ed espressive, l'attività di prima alfabetizzazione. Detti servizi, inoltre, d'intesa con i competenti servizi comunali e le aziende sanitarie locali, svolgono un'azione di prevenzione contro ogni forma di emarginazione derivante da svantaggio psico-fisico e sociale, tutelando e garantendo, in particolare, il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale e dei bambini stranieri.

3. Gli interventi e i servizi descritti possono essere organizzati sia a carattere residenziale, sia presso le scuole, sia presso centri o comunità.

ART. 24

SERVIZI DI CONTRASTO DELLA POVERTA' E DELLA ESCLUSIONE SOCIALE

1. I servizi di contrasto della povertà e della devianza si articolano in servizi diversi e flessibili:

a) Servizi di ascolto, informazione e sensibilizzazione

Si tratta di servizi a bassa soglia che svolgono attività di primo ascolto, informazione, orientamento, counselling e presa in carico per problematiche che fanno capo a differenti situazioni di difficoltà: disagio psichico, senza fissa dimora, persone straniere con problemi di integrazione, donne che si prostituiscono e persone alla ricerca di un lavoro. Questi servizi sono rivolti non solo a coloro che sono coinvolti in una situazione di disagio ed emarginazione, ma anche a familiari, amici, operatori dei servizi, associazioni, insegnanti.

Le prestazioni di detti servizi sono sportelli d'ascolto e d'informazione, corsi di formazione, campagne di sensibilizzazione, progettazione e gestione di percorsi formativi, consulenza psicologica, rilevazione, sistematizzazione e informatizzazione dei dati, collegamento e raccordo con le risorse presenti sul territorio.

I servizi vengono garantiti da assistenti sociali, psicologi, esperti in relazione d'aiuto.

b) Contributi economici ad integrazione del reddito

Si tratta di erogazioni, da parte del Comune, di contributi economici, in forma diretta, a persone o nuclei familiari che versano in condizione di disagio socio-economico. Il contributo economico, che può essere anche ad integrazione di un reddito limitato, ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale e garantire condizioni di vita dignitose e il soddisfacimento dei bisogni primari. I contributi possono essere sia ordinari e continuativi, sia straordinari, per fronteggiare improvvise ed impellenti esigenze economiche che investono il soggetto.

Le prestazioni di detti servizi consistono in erogazione di contributi economici per l'alloggio, agevolazioni per l'affitto, contributi a vedove con figli minori, a donne gestanti sole, senza reddito o con reddito limitato, contributi economici a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che si trovano a vivere una temporanea situazione di disagio economico o d'emergenza, contributi economici per garantire il minimo vitale per la sussistenza a soggetti senza reddito o con reddito limitato, che non percepiscono altra forma di sussidio.

ART. 25

SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER IL TEMPO LIBERO

1. I servizi socio-educativi per il tempo libero sono servizi offerti alla collettività sulla base di specifiche progettualità che si caratterizzano per la provvisorietà e periodicità delle esigenze, e per la temporaneità degli interventi programmati nell'ambito territoriale. In ogni caso viene garantita una funzione socio-educativa specifica attraverso l'elaborazione di un progetto socio-educativo.

2. Le prestazioni di detti servizi sono l'animazione estiva, le attività ludico-ricreative, i campi scuola, le visite culturali, gli scambi culturali tra gruppi residenti in contesti territoriali diversi.

3. I servizi vengono garantiti da educatori, animatori, guide turistiche e da istruttori sportivi.

ART.26

SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE (O DI EDUCATIVA DI STRADA)

1. Il servizio di educativa territoriale consiste in attività educative da realizzare, con modalità flessibili, in luoghi e spazi diversi, destinate a giovani e minori, e finalizzate alla prevenzione e al reinserimento sociale degli stessi. Sono tali anche i servizi di reinserimento dei minori a rischio di devianza, realizzati attraverso le attività dei maestri di strada e la formazione integrata in botteghe.

2. Detto servizio, per la sua stessa natura, può offrire prestazioni differenziate e flessibili, tutte orientate alla cura della relazione educativa, opportunamente programmata e verificata in equipe, e supportata da una funzione di supervisione.

3. Il servizio viene garantito da educatori, animatori socio-culturali e da figure professionali specifiche in relazione all'area di intervento.

ART.27

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SOCIALE PER DISABILI

1. Il servizio di integrazione sociale per disabili è finalizzato a mantenere, inserire o reinserire le persone disabili nell'ambito delle relazioni familiari, sociali, di lavoro, evitando ogni forma di esclusione.

2. Le prestazioni di detto servizio sono:

- a) le forme di sensibilizzazione sociale e culturale;
- b) il sostegno psico-sociale alla persona disabile e al nucleo familiare;
- c) gli interventi a sostegno dell'inserimento nel mondo del lavoro;
- d) il supporto assistenziale alle attività di socializzazione, anche mediante il concorso alle spese per l'acquisto di apparecchiature idonee a consentire un più ampio inserimento nella vita sociale;
- e) il servizio di aiuto personale, svolto da appositi operatori, funzionalmente collegato al sistema dei servizi e, in particolare, al servizio di assistenza domiciliare, per soddisfare esigenze personali, connesse con la vita di relazione, con la fruibilità del tempo libero e con particolari interessi professionali e di studio(legge 162/98).

TITOLO III

Inserimenti residenziali e semiresidenziali

ART. 28

OSPITALITÀ IN STRUTTURA PER ANZIANI INABILI, ADULTI IN DIFFICOLTÀ

1. L'Assistente sociale responsabile dell'istruttoria, su richiesta dell'interessato, della famiglia o dei servizi A.S.L., propone l'ospitalità nei servizi residenziali, dopo aver verificato preliminarmente che non sussistano soluzioni alternative al ricovero.

2. Le rette sociali delle strutture residenziali e semi-residenziali sono, di regola, a carico degli ospiti e/o delle persone obbligate per legge;

3. Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano, dell'inabile o di un adulto in difficoltà in struttura residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio a favore di detti soggetti.

4. L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire a colui che versa in condizioni economiche di bisogno il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità, nel rispetto del principio di uguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni .

5. L'integrazione, da parte del Comune, ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, l'inabile o l'adulto con i propri redditi, di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da IRPEF, non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce. La persona che possieda beni mobili ed immobili oltre alla casa di abitazione, non ha diritto alla concessione dell'integrazione.

6. Nel caso in cui sia erogato l'assegno di accompagnamento, all'anziano o inabile, in data successiva al ricovero, l'eventuale integrazione retta da parte dell'Amministrazione Comunale, sarà sospesa o ridotta e comunque saranno recuperate le somme versate dal Comune per integrazione retta fino alla concorrenza dell'importo degli arretrati riscossi.

7. Nel caso di anziani e inabili senza parenti obbligati per legge:

- a. Il Comune è obbligato a provvedere alle spese di ricovero di anziani o inabili soli che necessitano di protezione e assistenza, senza possibilità di essere assistiti a domicilio, senza lavoro proficuo e mezzi di sussistenza e senza soggetti tenuti all'obbligo dell'assistenza, tenendo conto dell'istituto del domicilio di soccorso.
- b. Nel caso di persone sole e senza parenti tenuti all'obbligo dell'assistenza le spese di ospitalità sono a carico del Comune, detratta la quota a carico del ricoverato a titolo del mantenimento in Istituto secondo i redditi posseduti dal medesimo, da versarsi direttamente alle strutture di ospitalità autorizzate.
- c. Al ricoverato è lasciata a disposizione una quota parte di detti redditi necessari a far fronte alle piccole spese personali nel limite massimo **così stabilito**:
 - struttura residenziale € 100,00 per bisogni personali;
 - struttura semiresidenziale franchigia fino a un massimo di due terzi del reddito dell'utente;
- d. Nel caso in cui servisse l'intervento immediato, anche se la persona sia proprietaria o usufruttuaria di immobili o possieda beni patrimoniali o finanziari, sarà cura dell'Amministrazione provvedere perchè la persona si attivi per disporre dei beni per il pagamento delle rette di ospitalità o per quanto occorra per la sua assistenza. Le eventuali quote di integrazione retta erogate dal Comune saranno considerate anticipi da recuperare nei confronti del ricoverato o degli eventuali eredi, come previsto nei successivi paragrafi.

8. Nel caso di anziani e inabili con parenti obbligati:

- a. I soggetti obbligati dell'anziano e o dell'inabile saranno chiamati a concorrere con il Comune nel pagamento di una parte della retta nel caso in cui siano titolari di reddito ISEE ricompreso fra € 7.500,00 e € 30.000,00
- b. Il richiedente che abbia parenti tenuti agli alimenti con il reddito ISEE superiore a € 30.000,00 sono tenuti a coprire interamente il costo del servizio (così come previsto dal Regolamento n.4 attuativo della L.R.n.19/2006)
- c. I parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art.433 del c.c., che siano titolari di reddito inferiore o pari a € 7.500,00 (soglia rivalutabile annualmente dalla Regione) devono dimostrare di non poter far fronte alle necessità assistenziali del congiunto né alle spese di ricovero in residenze assistenziali
- d. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale. La situazione economica dei soggetti obbligati, risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, si calcola così come stabilito dalla normativa vigente in materia di dichiarazione della situazione economica

equivalente per i soggetti destinatari di servizi o prestazioni sociali ad esclusione dei casi in cui l'anziano o l'inabile risulti convivente. In tal caso dalla composizione del nucleo, considerato ai fini ISEE, verrà escluso l'anziano o l'inabile da inserire. Inoltre tutti i componenti del nucleo familiare non obbligati verranno esclusi ai fini ISEE, qualora percettori di reddito.

- e. La quota di reddito di riferimento per stabilire le quote che gli obbligati dovrebbero mettere a disposizione per il pagamento della retta sono concordate nell'ambito del progetto di intervento fra tutti gli interessati.
- f. L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare importi minori per la contribuzione, sulla base di spese documentate, volte a far fronte a necessità vitali e assistenziali.
- g. L'eventuale differenza fra l'ammontare della retta e della somma delle risorse di tutti gli interessati, determinate come sopra, rimane a carico dell'Amministrazione Comunale; i soggetti obbligati saranno chiamati presso l'Ufficio Servizi Sociali a sottoscrivere l'atto di impegno a contribuire alle spese di ospitalità come sopra concordate.
- h. Tutte le quote di cui sopra possono essere rideterminate annualmente con decorrenza dal 1° Gennaio.

TITOLO IV

Standard degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e Modalità di realizzazione

ART. 29

STANDARD DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

Gli interventi e i servizi socio-assistenziali devono essere erogati garantendo in ogni caso:

- a) la presenza di figure professionali qualificate in relazione alla tipologia del servizio;
- b) la presenza di un coordinatore/responsabile del servizio;
- c) la pubblicizzazione delle tariffe praticate con l'indicazione delle prestazioni offerte, in conformità della Carta dei Servizi come definita dalla L.R. n.19/2006;
- d) la predisposizione di piani individualizzati di assistenza definiti in un apposito registro degli utenti;
- e) l'integrazione con i servizi socio-sanitari;
- f) le attività integrative aperte al contesto sociale;
- g) l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi.

ART.30

MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI

1. Gli interventi socio-assistenziali si realizzano mediante:

- il servizio di orientamento ed informazione alla persona;
- la consulenza psico-sociale;
- l'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
- la corresponsione di contributi economici a carattere continuativo o straordinario;
- l'attivazione di tutte le risorse territoriali, dell'associazionismo, del volontariato, del privato sociale e del no profit per l'attivazione di progetti comuni;

- l'organizzazione diretta di servizi quali il servizio di assistenza domiciliare e di integrazione sociale, il servizio di trasporto sociale, il servizio di socializzazione ed inserimenti lavorativi e socio-terapeutici per portatori di handicap, sostegni educativi etc..;
- attività correlate a provvedimenti dell'autorità giudiziaria in materia civile, amministrativa e penale.

TITOLO V

Determinazione dello stato di bisogno, Criteri per la determinazione della situazione economica, Forme di intervento economico

ART. 31

DETERMINAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA' SOCIALE

1. Pervenuta la richiesta di intervento socio-assistenziale il Servizio Sociale, in via prioritaria, determina lo stato di bisogno quale condizione per accedere a forme di intervento economico.

2. I criteri per la valutazione dello stato di bisogno sono:

- la composizione del nucleo familiare;
- la situazione sociale, considerando i vari fattori che generano o accentuano la emarginazione quali la solitudine, la vedovanza, la carcerazione, la prole numerosa, la tossicodipendenza, l'etilismo, il perdurare dello stato di disoccupazione e di inoccupazione, *la separazione* dal coniuge senza *alcun mantenimento*.
- Il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia, le malattie gravi acute e croniche e la eventuale ricaduta delle relative spese nella economia della famiglia;
- La situazione economica del nucleo familiare, (inclusi i redditi esenti) compresi i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ed individuati dall'art.433 C.C., laddove previsti.

3. Tutti gli elementi sopra indicati, necessari alla determinazione dello stato di bisogno, saranno autocertificati e/o dichiarati dal soggetto in appositi moduli forniti dall'Amministrazione Comunale.

4. I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente alle prestazioni sociali erogate dal Comune.

5. Per la determinazione dello stato di fragilità sociale sarà attribuito un punteggio ai su elencati criteri, così come dettagliato nel successivo articolo, partendo da un punteggio base di 100.

ART. 32

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE E DEL BISOGNO SANITARIO

1. La valutazione della situazione sociale e di bisogno sanitario è effettuata dai Servizi Sociali attribuendo dei punti da sommare al punteggio base di 100 nelle modalità come di seguito descritte:

SITUAZIONE FAMILIARE

Per coniuge a carico	Punti + 5
Per ogni figlio minore	Punti + 8
Per ogni figlio maggiorenne disoccupato	Punti + 1

SITUAZIONE SOCIALE La situazione economica viene valutata unitamente ai fattori sociali che generano o accentuano lo stato di bisogno. Tali fattori vengono individuati dal Servizio Sociale con relazione che può attribuire il seguente punteggio:

SITUAZIONE SOCIALE	PUNTEGGIO DA SOMMARE A 100
emarginazione sociale	Massimo punti 10
per nuclei familiari con componenti detenuti ed ex detenuti <i>sino a quando</i>	Massimo punti 8
per nuclei monogenitoriali	Massimo punti 8
altri fattori (prostituzione, tossicodipendenze, ecc)	Massimo punti 5

Qualora rilevi un discreto tenore di vita, la proprietà e/o il possesso di beni mobili non essenziali, il Servizio Sociale può attribuire un punteggio in sottrazione compreso tra punti 0 e -10.

SITUAZIONE SANITARIA . Deve considerarsi il bisogno sanitario di ogni membro della famiglia sia per le malattie gravi in stato di acuzie sia per quelle croniche, da comprovare mediante certificazione specialistica rilasciata presso una struttura pubblica, che possono anche determinare inabilità permanente. Per tale situazione l'operatore sociale può attribuire un punteggio tra Punti 0 e + 10.

INDICATORE DI CONSUMI. Devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica, al gas e al telefono; saranno, pertanto, richieste bollette Enel, Italgas, Telecom e altri gestori di telefonia fissa; nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio compreso tra Punti 0 e - 10.

ART. 33

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. Il reddito si intende costituito dalle entrate complessive assoggettabili all'IRPEF delle persone del nucleo richiedente, calcolato al netto delle trattenute previdenziali e fiscali.

I richiedenti, inoltre, sono tenuti a dichiarare ogni entrata a qualsiasi titolo percepita di cui si terrà conto nella determinazione dell'intervento in caso di parità di punteggio e/o di risorse economiche limitate allo scopo di determinare interventi equi ed appropriati.

2. La situazione economica, presa in considerazione ai fini della determinazione dello stato di bisogno, è quella rappresentata dal valore dell'ISEE riferito a tutti i componenti il nucleo familiare, così come definito dall'art.2, 2°c., del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, estesa a tutti i soggetti obbligati all'assistenza nei casi previsti dalla legge. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, intesa come un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi (DPR n.223/89,

art.4). Fa parte del nucleo familiare anche il coniuge che non risulta nello stesso stato di famiglia e che non sia legalmente separato.

3. Alla situazione economica è attribuibile un punteggio massimo di 15 punti da sommare al punteggio base di 100, così come indicato nella tabella di seguito riportata, assegnando il punteggio 0 ai titolari di reddito ISEE ricompreso fra € 3.101,00 ed € 4.100,00

REDDITO ISEE	PUNTEGGIO DA SOMMARE A 100
Da € 0 a € 1.800,00	punti 15
Da € 1.801,00 a € 3.000,00	punti 10
Da € 3.001,00 a € 4.100,00	punti 5
Da € 4.101,00 a € 5.100,00	punti 0
Da € 5.101,00 a € 6.100,00	punti - 5
Da € 6.101,00 a € 7.000,00 e oltre	punti - 10

ART.34

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO E DI CONTRASTO ALLA POVERTA'

1. Il contributo di natura economica, a favore di soggetti singoli (*o famiglie*) senza reddito o con reddito limitato, ha l'obiettivo di contrastare l'emarginazione sociale ed assicurare condizioni di vita dignitose ed il soddisfacimento dei bisogni "primari" per garantire quel "minimo vitale" per la sussistenza e l'autonomia.

2. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano, che si individua in un reddito ISEE pari ad € 4.100,00

3. Si assume, quale soglia massima di accesso alle misure economiche il reddito annuo ISEE pari ad € 7.500,00.

4. I soggetti, che appartengono a nuclei familiari con accertato "sotto minimo vitale", vedono riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile, che può tradursi nell'accesso gratuito alla prestazione o nell'esenzione totale dal pagamento delle tariffe, a seconda della tipologia degli interventi/servizi.

5. Le forme di intervento economico urgente tramite economato si articolano in:

- assistenza economica diretta continuativa;
- assistenza economica diretta straordinaria;
- sostegno economico finalizzato;
- assistenza economica integrativa o assegno di cura;
- assistenza economica indiretta e sostitutiva;
- assistenza economica per portatori di handicap;

6. L'intervento di sostegno economico può avvenire anche in concorso con l'erogazione di altre prestazioni e/o servizi socio-assistenziali.

7. L'intervento di sostegno economico può essere erogato in forme alternative quali buoni pasto, buoni alimentari, etc..

8. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente.

ART.35 **ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA CONTINUATIVA**

1. L'assistenza economica diretta continuativa si realizza con un intervento avente natura economica a carattere continuativo, generalmente per un arco temporale breve o medio breve (massimo 12 mesi) rinnovabili per il tempo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto (*o del nucleo*) interessato, e per situazioni economiche accertate in cui è a rischio il "*minimo vitale*" per la sussistenza nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

2. Sono previste le seguenti forme di assistenza economica diretta continuativa:

- attribuzione di assegno mensile;
- concessione di buoni alimentari (beni di prima necessità);
- sostegno per la gestione dell'alloggio (utenze e spese di locazione).

2./a Attribuzione di assegno mensile:

L'integrazione del "*minimo vitale*" avviene attraverso l'attribuzione di assegno mensile, quale contributo economico, a favore di soggetti singoli, o di famiglie, la cui situazione economica accertata non consenta di raggiungere la detta soglia del "*minimo vitale*", così come stabilito dall'Allegato A del presente Regolamento, per soddisfare autonomamente i bisogni primari.

L'assegno mensile può essere erogato per un periodo massimo di 12 mesi (*rinnovabile*), al fine di agevolare il raggiungimento del "*minimo vitale*". In presenza di una situazione economica al di sotto del "*minimo vitale*" la misura dell'intervento può essere stabilita fino alla concorrenza del tetto del minimo determinato.

L'attribuzione di assegno mensile è prevista per persone o nuclei familiari coinvolti in processi di dissociazione, disgregazione, malattia o morte di un congiunto, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi aperti. Tale assistenza si prevede per il tempo necessario per la riorganizzazione del nucleo familiare, anche attraverso piani di intervento più generali, e per un importo mensile massimo erogabile fissato in € 250,00, rivalutabile ogni anno in base agli incrementi ISTAT e in sede di Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale. L'entità del contributo è stabilita in base al punteggio complessivo conseguito in applicazione degli articoli precedenti come di seguito indicati:

PUNTEGGIO	IMPORTO CONTRIBUTO MENSILE
Da punti 125 a 134	€ 125,00
Da punti 135 a 144	€ 150,00
Da punti 145 a 154	€ 175,00
Da punti 155 a 164	€ 200,00
Da punti 165 a 174	€ 225,00
Da punti 175 in poi	€ 250,00

Nel caso in cui il beneficiario della misura dell' intervento economico sia possessore di redditi non imponibili IRPEF (pensione di invalidità, assegno di accompagnamento, rendita INAIL, pensione di guerra, ecc) al fine di garantire maggiore equità e maggiore tutela dei soggetti più svantaggiati, agli importi sopra indicati si applicano le seguenti decurtazioni:

- redditi non imponibili IRPEF fino ad €3.750,00 decurtazione del 10%;
- redditi non imponibili IRPEF da €3.751,00 fino ad €7.500,00 decurtazione del 20%;
- redditi non imponibili IRPEF oltre ad €7.501,00 decurtazione del 30%.

Qualora i Bilanci Comunali e d'Ambito non consentano la corresponsione a tutti i richiedenti degli importi calcolati, si soddisferanno le richieste a partire dal punteggio maggiore conseguito, intendendo intervenire nelle situazioni più gravi.

2./b Concessione di buoni alimentari e generi di prima necessità:

La integrazione del "minimo vitale" è, altresì, consentita attraverso la concessione di buoni pasto e/o di buoni viveri.

I buoni pasto, a carattere giornaliero, vengono usufruiti in esercizi commerciali, in mense convenzionate con la società di ristorazione alla quale l'Amministrazione Comunale affida l'appalto del servizio o comunque nelle altre forme gestionali che verranno adottate quali la fornitura del pasto attraverso il servizio di refezione scolastica o le Associazioni di Volontariato.

I buoni viveri, giornalieri, settimanali o mensili vengono usufruiti presso esercenti del luogo.

I buoni pasto e i buoni viveri vengono concessi, di preferenza, come alternativi alla prestazione monetaria quando i beneficiari non sono in grado di gestire correttamente le proprie risorse o si trovano in situazioni di precarietà sociale.

2./c Contribuzione per l'alloggio e le spese di affitto:

I contributi per il pagamento delle spese di affitto corrente sono destinati a utenti o nuclei familiari che in relazione allo stato socio-economico accertato, rientrano nei parametri previsti per la concessione del "minimo vitale", in relazione ai parametri determinati per la concessione dell'assegno mensile.

ART.36

ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA STRAORDINARIA (UNA TANTUM)

1. L'assistenza economica diretta straordinaria (*una tantum*) si realizza con un intervento di sostegno, avente natura economica e carattere eccezionale o straordinario, finalizzato a fronteggiare, in via temporanea e per circostanze di particolare emergenza, situazioni di accertato disagio economico e di bisogno, da parte del soggetto o del nucleo interessato, che non dispone al momento di adeguate risorse finanziarie

2. Tale forma di intervento economico è finalizzata al soddisfacimento di bisogni primari di sostentamento della persona o del nucleo familiare, ivi compresi quelli relativi alla salute, non adeguatamente coperti dal servizio Sanitario Nazionale, o per situazioni debitorie dovute a imprevisti o a spese eccezionali a morosità per locazione e appositamente documentate dalla famiglia.

Il contributo è commisurato ai bisogni assistenziali e sanitari della persona e deve tener conto delle condizioni di vita ed economiche di tutti i familiari tenuti all'obbligo dell'assistenza, anche non conviventi.

3. Sono previsti, a livello esemplificativo, contributi straordinari per:

- Acquisto generi di prima necessità o tramite contributo ad persona o tramite la fornitura di tichet per l'acquisto di generi di prima necessità presso negozi convenzionati con l'Ente;
- Acquisto di generi di prima necessità (alimentari e non) finalizzati al sostentamento di neonati e di bambini figli di ragazze madri o a carico di genitore vedovo o separato, che versino in condizioni di grave disagio familiare ed economico;
- Acquisto di materiale didattico o di supporto, nonché di gioco per i minori con problemi di handicap e per i minori figli di genitori separati con gravi problematiche di emarginazione sociale (tale sussidio deve necessariamente essere integrato con i fondi provenienti dalla Regione per il diritto allo studio); per quanto attiene alle morosità di affitto, pagamento utenze (tranne telefoniche) potrà essere disposto un contributo diretto al pagamento dei canoni pregressi solo ed esclusivamente se determinati da un accertato stato di disagio economico in nuclei che

rientrano nei parametri del minimo vitale. Dopo la valutazione fatta dall'assistente sociale, caso per caso, si potrà decidere se erogare il contributo direttamente al proprietario oppure al locatario.

- Rimborso spese per cura di malattie tumorali o croniche invalidanti (chemioterapia, radioterapia, chirurgia) per persone con gravi problematiche di salute. Tale contributo è condizionato all'esibizione di scontrini di viaggio in pullman o in treno, attestazioni mediche, ecc.;
- Per altre necessità straordinarie, da documentare con certificazioni, fatture, attestati e quant'altro sia idoneo.

4. Il contributo è commisurato sino al massimo dell'80% della spesa documentata e che comunque non deve superare i 2.500,00 euro annui.

Tale limite potrà essere superato nei casi in cui è necessario garantire interventi urgenti e indifferibili a tutela della salute .

5. L'entità del contributo sarà determinata secondo la tabella che segue:

REDDITO	ISEE	CONTRIBUTO EROGABILE
Da € 0	a € 1.100,00	80%
Da € 1.101,00	a € 2.100,00	70%
Da € 2.101,00	a € 3.100,00	60%
Da € 3.101,00	a € 4.100,00	50%
Da € 4.101,00	a € 5.100,00	40%
Da € 5.101,00	a € 6.100,00	30%
Da € 6.101,00	a € 7.100,00	20%

Art. 37

SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO

1. Si tratta di un intervento di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale ed è caratterizzato da un trasferimento monetario integrativo del reddito.

Consiste nella proposta di una prestazione di pubblica utilità a tempo definito

L'attività non supera i 30 giorni d'impiego a tempo pieno nell'arco dell'anno e dà luogo ad un compenso complessivo non superiore ad € 1.500,00.

Le attività prestate possono essere, in via esemplificativa:

- Lavori domestici a carattere straordinario compresa assistenza a bambini, anziani, ammalati e diversamente abili;
- lavori di giardinaggio , pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
- realizzazione di manifestazioni culturali sociali e sportive;
- collaborazione con Enti Pubblici e di volontariato per lavori di emergenza in caso di calamità o eventi improvvisi di solidarietà.

Possono svolgere tale servizio i soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro ed in particolare:

- disoccupati da oltre un anno;
- casalinghe, studenti, pensionati;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno entro 6 mesi dalla perdita di lavoro.

La forma dell'intervento è equiparata ai fini fiscali alla pensione sociale di cui all'art 26 dlgs 153/1969 e sim, così come disciplinato dall'art.8 del Dlgs n.237/98

Per accedere alle attività bisogna far richiesta presso i Servizi Sociali, dichiarando la propria disponibilità a prestare l'opera. In nessun caso la prestazione potrà trasformarsi in lavoro subordinato nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

In caso di variazione delle condizioni economiche e sociali, o nel caso in cui il lavoro non venga effettuato con diligenza, si procederà alla revoca del mandato.

L'Ente stipulerà un'assicurazione per gli infortuni e RCT.

2. Qualora si attivino inserimenti lavorativi per i cittadini di cui al 1° comma, i Comuni, l'Amministrazione Provinciale e gli Uffici CTI, oltre ad altri soggetti pubblici e privati, programmano azioni al fine di favorire percorsi di accompagnamento nel mondo del lavoro.

3. Nel caso in cui il Servizio Sociale reputi necessario intervenire con un misura economica urgente, è possibile far deroga alla graduatoria al fine di concedere un sostegno economico finalizzato, piuttosto che un'assistenza economica diretta.

4. Nel caso in cui il cittadino usufruisca di interventi diretti al pagamento del canone di locazione, sarà tenuto a fornire gratuitamente, qualora la sua situazione sanitaria e sociale glielo consente, la prestazione di cui al presente articolo per un massimo di n. 144 ore.

ART.38 ASSEGNO DI CURA

1. L'assistenza economica integrativa si realizza con un intervento avente natura economica e carattere integrativo del reddito di quelle persone e/o famiglie che garantiscono l'accoglienza e la cura di persone in difficoltà economica o prive di assistenza, anche in condizioni di non autosufficienza. Detto intervento è diretto, altresì, a facilitare l'assistenza domiciliare ad anziani non autosufficienti o a soggetti svantaggiati (disabili fisici, psichici e sensoriali, minori) mediante l'erogazione di un "*Assegno di cura*" per l'assistenza, da erogare a favore di soggetti e/o famiglie che assumono compiti di accoglienza e di cura nell'ambito domiciliare, assicurandone il mantenimento.

2. L'intervento economico integrativo, definito all'interno di un preciso progetto, avrà di norma una durata massima di mesi 12 e un tetto massimo mensile di € 250,00, rivalutabile ogni anno in base agli incrementi ISTAT e in sede di Coordinamento Istituzionale dell'ambito territoriale.

ART.39 ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA O SOSTITUTIVA

1. L'assistenza economica indiretta si realizza con un intervento avente natura economica a carattere indiretto.

Rientrano in questa tipologia di assistenza i seguenti interventi:

a) Esoneri dal pagamento dei servizi mensa, trasporti scolastici ed altri servizi comunali

Il Servizio Sociale può accordare, in via straordinaria e a seguito della valutazione dello stato di bisogno economico, anche temporaneo, della persona, un esonero totale o parziale dal pagamento delle spese dei servizi di mensa, trasporti o servizi educativi o altri servizi comunali (attività sportive, culturali, estive, asili nido, Tarsu etc.) da prevedere nelle delibere comunali per i servizi a domanda e nei regolamenti specifici.

c) Assistenza economico-sanitaria

L'Amministrazione Comunale assume a proprio carico le spese relative alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per i cittadini indigenti e loro familiari a carico.

L'assistenza economico sanitaria si attua attraverso:

- l'esenzione del pagamento della spesa sanitaria (ticket) tramite il rilascio di apposita attestazione, con la quale i soggetti assistiti potranno rivolgersi: a) alle farmacie del territorio per l'acquisto di farmaci (secondo le modalità stabilite con apposito accordo); b) al Servizio Sanitario pubblico e alle strutture convenzionate per diagnostica e visite mediche specialistiche; oppure
- il rimborso di ricevute per spese mediche sostenute dai soggetti assistiti o dai familiari a loro carico, così come concordato con il Servizio Sociale.

Tutto ciò stabilito con appositi accordi con i soggetti interessati.

ART.40

ASSISTENZA ECONOMICA PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

1. L'assistenza economica per persone diversamente abili si realizza con un intervento avente natura economica e carattere, di regola, temporaneo, finalizzato a superare particolari e precise difficoltà, per la cui corresponsione devono essere tenuti in considerazione tutti gli elementi previsti per la determinazione della situazione economica di cui agli artt.32 e successivi, del presente regolamento, salvo deroga qualora le condizioni del nucleo familiare siano tali da compromettere la salute psico-fisica della persona diversamente abile.

2. Il servizio di aiuto personale è previsto dalla Legge 104/92 (art.9, 2°c.) a favore della persona diversamente abile in situazioni di gravità o di impossibilità a effettuare i necessari momenti di socializzazione. È diretto ad aiutare la famiglia a far fronte alle molteplici necessità che presentano le persone diversamente abili, sulla base di un preciso programma di intervento, predisposto dal Servizio Sociale, e tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili, in concorso con le prestazioni della A.U.S.L. di riferimento.

3. L'Azienda Unità Sanitaria Locale e l'Amministrazione Comunale si fanno carico degli oneri secondo le rispettive competenze terapeutiche ed assistenziali.

TITOLO VI

Modalità di accesso e domanda per interventi e servizi socio-assistenziali, Istruttoria e Decisione, Decorrenza e durata delle provvidenze, Delega e decesso

ART.41

MODALITA' DI ACCESSO E DOMANDA

1. L'accesso ai servizi/interventi avviene su domanda del richiedente, su apposito modulo fornito dal Comune, sottoscritto dall'interessato o da un suo tutore.

2. La domanda che è acquisita al protocollo dell'Ente, deve essere corredata di tutta la documentazione obbligatoria. La documentazione richiesta può essere comunque prodotta

entro i successivi 15 giorni. Trascorsi inutilmente tali giorni, la pratica è archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente.

3. Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità le condizioni reddituali e patrimoniali della propria famiglia anagrafica art. 4 DPR 230 maggio 1989 n. 223, mediante autocertificazione resa ai sensi di legge, secondo i principi stabiliti dal Decreto legislativo n. 109 del 31/03/1998, così come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. L'autocertificazione può essere resa davanti ai CAF autorizzati e dà validità annuale. E' lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva di cui sopra, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare: in tal caso, la decorrenza degli effetti prodotti sui servizi/interventi derogati da tale nuova dichiarazione, decorre dal mese successivo a quello in cui viene resa l'autocertificazione.

4. Sono escluse dalla presentazione della documentazione relativa alla situazione economica le famiglie affidatarie, per le quali l'intervento economico ha valore di incentivo e di riconoscimento dell'utilità sociale della loro disponibilità all'affido.

5. Limitatamente alle prestazioni assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno e continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'art. 3 comma 3, della legge n. 104/92, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle ASL, è evidenziata la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione. La situazione economica è riferita a tutti i redditi posseduti, compreso quelli esenti da Irpef.

6. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, anche attraverso l'istituto dell'autocertificazione.

7. La richiesta può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che il richiedente ritiene utili ai fini della valutazione della domanda.

8. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da confrontarsi con i dati del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

9. Ai sensi e per gli effetti della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato è informato dal responsabile del procedimento e dell'esito finale dello stesso.

10. Ai sensi e per gli effetti della legge sulla riservatezza, l'interessato dovrà dichiarare la sua disponibilità al trattamento dei dati personali.

ART.42 **ISTRUTTORIA**

1. La domanda di accesso all'intervento viene istruita dal Servizio Sociale ovvero dall'assistente sociale che segue il soggetto e/o il nucleo familiare, che, tramite colloqui, visite domiciliari, controlli, contatti con altri operatori o servizi anche di altri Enti, redige una relazione di valutazione con indicazione delle linee di intervento, tenuto conto delle risorse personali e familiari, e predispose un progetto individualizzato, che dovrà essere condiviso dal richiedente, o dal familiare che prende in carico l'interessato o dal suo tutore. Ove necessario sono coinvolte nel progetto altre figure professionali ritenute funzionali alla sua definizione e conduzione (medici, psicologi, educatori, ecc...) ovvero altri soggetti disponibili alla collaborazione

2. Il progetto individualizzato è sottoscritto dall'interessato e/o dai suoi familiari e dal responsabile del progetto. Tale progetto è teso alla valorizzazione delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, sollecitando nei limiti del possibile e nel rispetto della volontà dei cittadini assistiti il loro ruolo attivo e la valorizzazione delle loro risorse autonome per la fuoriuscita dallo stato di disagio o per la migliore e più efficace fruizione del servizio.

3. Per gli interventi ad alta integrazione socio-sanitaria il progetto di intervento deve essere valutato dalla Unità di Valutazione Multidimensionale.

4. Ove si verificasse, nel corso dell'attuazione del progetto di intervento concordato, il disimpegno del soggetto o dei soggetti assistiti ovvero il rifiuto degli adempimenti concordati o la deliberata inadempienza rispetto agli obblighi assunti, senza che ciò sia giustificato da validi e oggettivi motivi o comunque da reali impedimenti, difficoltà o da circostanze ostative, il servizio sociale competente potrà proporre, a seconda della gravità dell'inadempienza, la riduzione, sospensione o interruzione della prestazione o del beneficio erogato. Tale provvedimento potrà essere assunto, fatte salve le garanzie di tutela dei diritti di assistenza ai soggetti deboli, appartenenti alle categorie protette (disabili, anziani, minori, non autosufficienti ecc...) stabilite da norme specifiche. Il servizio potrà, altresì, riservarsi, a seconda dei casi, di escludere dal progetto di intervento assistenziale uno o più componenti del nucleo familiare inadempienti, garantendo il sostegno assistenziale e la continuazione del progetto agli altri componenti bisognosi.

5. L'interruzione o la conclusione anticipata del progetto o del programma di intervento, per responsabilità dell'utente o per decisione motivata dell'assistente sociale competente, deve risultare da un apposito atto da acquisire nel fascicolo personale dell'utente e comunicato al responsabile amministrativo, qualora l'intervento abbia comportato un impegno di spesa a carico dell'Ente.

6. In ogni caso i provvedimenti di revoca, sospensione o interruzione del progetto di assistenza o di erogazione del beneficio, dovranno essere comunicati per iscritto all'interessato con almeno 15 giorni di anticipo sull'attuazione del provvedimento, salvo situazione di particolare urgenza che, allo scopo di non vanificare l'efficacia, ne rendano necessaria l'esecuzione immediata. In questo caso il provvedimento verrà notificato all'interessato o comunicato a mezzo telegramma con provvedimento scritto firmato dal dirigente del settore o da persona da questi incaricata e avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Art. 43

PRESA IN CARICO E PROGRAMMA INDIVIDUALIZZATO D'INTERVENTO

1. Gli Uffici dei Servizi Sociali, per ogni richiesta di intervento, realizzano una presa in carico progressiva, dall'orientamento alla definizione della domanda, dalla registrazione dell'accesso alla realizzazione del programma d'intervento individualizzato, dall'avvio dell'intervento alla valutazione dello stesso.

La presa in carico può articolarsi in due momenti:

- a. una fase di valutazione preliminare effettuata dall'Assistente Sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa da e con la persona e dei bisogni che si sottendono, con il pieno e diretto coinvolgimento della persona destinataria. Questa fase prevede anche la messa, in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, degli altri servizi e del privato sociale;
- b. predisposizione di un programma individualizzato che prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare e di attenuare la condizione di bisogno.

2. In questa fase di definizione del programma individualizzato di interventi, le persone "socialmente e relazionalmente significative", con prioritario riferimento alle persone tenute agli alimenti di cui all'art.433 del codice civile, che possono/devono essere parte attiva nel e del processo di intervento sociale sono preliminarmente convocate al fine di promuovere e riscoprire

l'assunzione di responsabilità civile e morale e avendone i mezzi, un'assunzione diretta nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

3. In presenza del coniuge, parenti e affini in linea retta, non si fa riferimento ai parenti in linea collaterale.

ART.44 DECISIONE

1. Espletata la fase istruttoria, l'Ufficio addetto formalizza, con determinazione del Responsabile del Servizio, la proposta di intervento economico, di ospitalità in Comunità, di esonero dal pagamento dei servizi, etc., garantendo, altresì, l'esecuzione dei vari adempimenti amministrativi nei termini della L. n.241/90.

2. La decisione, da assumere entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni dalla data di completamento della domanda, deve contenere:

- In caso di accoglimento, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata degli interventi;
- In caso di rigetto, le motivazioni del diniego.

3. Il provvedimento relativo alla decisione assunta deve essere comunicato per iscritto al richiedente che deve sottoscrivere per accettazione l'avvio del servizio.

4. Contro la decisione adottata il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione della decisione al Servizio Sociale del Comune di residenza o all'Ufficio di Piano, rispetto ai servizi e agli interventi gestiti in forma associata.

ART.45 DECORRENZA E DURATA DELLE PROVVIDENZE

1. La prestazione, richiesta con compilazione di apposito stampato ed accordata, ha decorrenza dalla data del provvedimento di accoglimento dell'istanza e può essere rideterminata nel caso di modificazione delle condizioni socio-economiche o familiari che, i richiedenti stessi, sono tenuti a comunicare tempestivamente o sulla base di accertamenti di ufficio. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

2. Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni d'emergenza verificate dall'Ufficio Servizi Sociali.

3. Le prestazioni hanno durata massima ragguagliata al 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono e si interrompono in caso di decesso e di cambio di residenza.

4. Nei casi di affidamento familiare e di ricovero in struttura, il cambio di domicilio o residenza non determina l'interruzione delle prestazioni.

5. Tutte le prestazioni devono essere verificate alla loro scadenza o comunque annualmente.

ART.46 DELEGA E DECESSO

1. I contributi monetari possono essere riscossi anche da persone diverse dal titolare della provvidenza, su delega dell'interessato. Le deleghe alla riscossione dei contributi devono essere autorizzate dal titolare della prestazione o dal suo rappresentante, su apposito stampato, con firma autenticata a norma del DPR n.445/2000.

2. Per le prestazioni economiche che vanno a ricoprire bisogni che si sono già verificati, in caso di decesso del titolare prima della emissione del mandato di pagamento, la prestazione non viene di norma corrisposta, salvo casi particolari e su motivata richiesta dei familiari che evidenzino come essi stessi si erano fatti carico di anticipare le somme al titolare dell'assistenza.

3. Per la stessa ragione, in caso di decesso dopo la emissione del mandato di pagamento, non sarà richiesta alcuna restituzione della somma erogata, a meno che non si tratti di un contributo erogato a titolo di anticipazione per fare fronte a particolari spese.

ART.47 RECUPERO CREDITI

1. I Comuni dell'Ambito, rispetto a persone che abbiano fruito indebitamente di prestazioni sociali agevolate ovvero morose, possono intraprendere atti esecutivi o conservativi.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente :

- a) L'iscrizione ipotecaria sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito valutato dal Comune sia superiore a € 5.000,00 (importo che ogni anno aumenta automaticamente del 10%);
- b) L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c) L'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato sia destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza.

2. In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

ART.48 RIVALSA SULLE PROPRIETA' DELL'UTENTE

1. In caso di affidamenti non temporanei a strutture residenziali di persona che sia proprietaria di beni immobili e/o beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese della retta di ricovero, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, e nel caso di anziani soli, senza parenti obbligati, che possiedano immobili di proprietà, il Comune, può intervenire nell'integrazione della retta a condizione che il beneficiario accetti di sottostare ad uno dei seguenti "negozi giuridici":

a) Comodato: Il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla sua morte;

b) Donazione: il beneficiario per spirito di liberalità, dona al Comune la sua proprietà;

c) Costituzione di diritto di usufrutto sui beni immobili dell'utente: se alla morte di quest'ultimo non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i 30 anni – art. 979 C.C.).

2. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali, comprese le residenze sanitarie assistenziali(R.S.A), gli interventi assistenziali dello Stato(pensioni di invalidità,

assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva alla ammissione in struttura, sono recuperati da parte dell'Amministrazione comunale fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle spettanti all'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica.

3. L'utente (o un parente obbligato, tutore, amministratore di sostegno) nei casi su descritti sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.

TITOLO VII

COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE

ART. 49

PRINCIPI DI COMPARTICIPAZIONE

1. Posto che il soggetto ammesso al servizio o alla prestazione sociale deve partecipare ai costi in base alle proprie condizioni economiche, la compartecipazione da parte dei cittadini deve essere determinata assumendo a riferimento i seguenti principi:

- a. gradualità della contribuzione, secondo criteri di equità e solidarietà, in relazione alle condizioni economiche effettive;
- b. adozione di metodologie di valutazione delle condizioni economiche imparziali e trasparenti;
- c. definizione delle procedure semplici per la richiesta delle agevolazioni da parte dei cittadini che si avvalgono dell'autocertificazione e realizzazione di azioni di supporto e di informazione da parte delle Amministrazioni Comunali costituenti l'Ambito Sociale.
- d. condivisione della responsabilità per gli oneri del progetto di cura estesa a tutti i soggetti tenuti agli alimenti di cui all'art.433 CC, anche se conviventi

2. Le tariffe di servizi/interventi a valenza sia comunali che dell'ambito sono determinate annualmente dalla G.M. o dal Coordinamento Istituzionale (sentite le Amministrazioni degli Enti convenzionati) in relazione al costo del servizio e alla disponibilità finanziarie determinate dall'amministrazioni a domanda sono determinate annualmente dal Coordinamento Istituzionale, sentite le Amministrazioni degli Enti associati, in relazione al costo del servizio e alle disponibilità finanziarie determinate dall'Amministrazione. Ogni Giunta Comunale provvederà a prendere atto delle tariffe in costanza di approvazione del Bilancio di previsione.

ART. 50

CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare, quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti calcolati nel rispetto della tabella 1 allegata al D.Lgs. n. 109/98, così come modificata dal D. Lgs. N.130/2000.

2. Quando il richiedente sia in condizioni di disabilità di ordine sensoriale, fisica e psichica, accertata, ovvero sia persona ultrasessantacinquenne, parzialmente non autosufficiente, in considerazione dell'opportunità di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di

appartenenza, la situazione economica è determinata con riferimento al reddito ed al patrimonio individuale e non del nucleo familiare.

3. Ai fini del presente Regolamento il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223 del 30.05.1989 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242/01, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. In particolare:

- a) Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare che sarà composto dal richiedente medesimo e dai componenti la famiglia anagrafica.
- b) I coniugi, con la stessa residenza, ma a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare (ossia costituiscono nucleo a sé stante).
- c) Il figlio minore di anni 18, fiscalmente a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- d) I minori non conviventi con i genitori ed in affidamento preadottivo ovvero in affidamento temporaneo presso i terzi, disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario.
- e) I minori in affido e collocati presso comunità o istituti di assistenza sono considerati nuclei familiari a sé stanti.
- f) I coniugi non legalmente separati, ma che non hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo i seguenti casi particolari:
 - Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del c.p.c., ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'art. 126 del C.C.;
 - Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del C.C., il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art.3 della Legge n. 898 del 01.12.1970 e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale dal Giudice o dalla Pubblica Autorità competente in materia di Servizi Sociali.
- g) Il soggetto che risulta fiscalmente a carico di più persone, si considera appartenente al nucleo:
 - Della famiglia anagrafica con cui vive;
 - Del soggetto che, in base all'art. 433 del Codice Civile, è tenuto in modo prioritario agli alimenti, se non vive con alcuna delle persone alle quali risulta a carico;
 - Che versa gli alimenti in misura superiore, nel caso di più coobbligati dello stesso grado.
- h) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 223/1989 (persona che convive abitualmente per motivi di lavoro, studio, assistenza, cura, etc..) è considerato nucleo familiare a sé stante, a meno che non sia a carico, ai fini IRPEF, del coniuge o di altri soggetti. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore ed il figlio minore, quest'ultimo andrà a far parte del nucleo del genitore.

4. In ordine alle prestazioni sociali agevolate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio sanitaria, l'Ente potrà assumere diverse unità di riferimento della composizione del nucleo familiare, secondo i criteri dettati dal provvedimento applicativo emanato in forza del D.lgs n. 130/2000.

5. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione,

qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E. Il Comune potrà, a sua volta, richiedere una nuova dichiarazione quando intervengono rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E. Il Comune terrà conto della variazione del mese successivo.

ART.51 INDIVIDUAZIONE DEI PARENTI OBBLIGATI

In base alla facoltà prevista dal D.Lgs 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, si stabilisce che per l'accesso agli interventi e ai servizi, di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente sono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come individuate dagli articoli 433 e seguenti del codice civile, limitatamente ai parenti, partendo da quelli in linea retta, con le modalità di cui all'art. 56.

Dell'individuazione del diritto alla gratuità totale o parziale delle prestazioni a carattere continuativo si tiene pertanto conto non solo della situazione economica del nucleo familiare del richiedente, ma anche di quella del nucleo familiare di:

- a) **Coniuge e figli**
- b) Nipoti in linea retta
- c) Genitori
- d) Fratelli e sorelle
- e) **Generi e nuore, suoceri**

Tali soggetti sono chiamati ad integrare l'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente, nell'ordine indicato ed in modo esclusivo.

ART. 52 CALCOLO ISEE

1. L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{I.S.E.E.} = \frac{\text{ISE}}{\text{S}}$$

In cui S tiene conto della composizione del nucleo familiare secondo la seguente scala di equivalenza:

Componenti nucleo familiare	Valore di S
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro S viene maggiorato nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare;
- + 0,20 in caso di presenza, nel nucleo familiare, di un solo genitore e figli minori;
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3,3° c. delle Legge 104/1992 o d'invalidità superiore al 66%; ai sensi dell'art.5 del DPCM n.221/99, tra

- gli invalidi con invalidità superiore ai 66% vanno ricompresi i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1^a alla 5^a;
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa, purchè entrambi i genitori risultino titolari di reddito per almeno 6 mesi nel periodo afferente la dichiarazione sostitutiva. Tale maggiorazione spetta, altresì al nucleo composto da un genitore e da un figlio minore, purchè il genitore dichiari un reddito di lavoro dipendente o d'impresa per almeno 6 mesi.
2. Per genitori e figli devono intendersi i soggetti tra i quali intercorre un rapporto di filiazione legittima, naturale o adottiva.

I.S.E.E.i= rappresenta l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del richiedente

C.S.o= rappresenta il costo unitario della prestazione sociale agevolata, così come riconosciuto negli accordi tra i Comuni ed i soggetti erogatori.

ISEE.o = rappresenta la soglia massima dell'indicatore della situazione economica equivalente oltre la quale è previsto il pagamento della prestazione sociale agevolata.

La compartecipazione del Comune e dei privati al pagamento delle rette si realizza con l'anticipazione delle somme con successiva rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati al pagamento.

ART. 53 TARIFFE

1. Le tariffe dei servizi e degli interventi a domanda individuale sono determinate, annualmente, dall'Ufficio di Piano, su indicazione delle rispettive Giunte Comunali, sentito il Coordinamento Istituzionale, in relazione al costo del servizio/intervento e alla disponibilità finanziaria.
2. Almeno ogni anno le rispettive Giunte Comunali determinano gli indirizzi, aggiornano i criteri di erogazione ed eventualmente le soglie di compartecipazione ai costi.

TITOLO VIII ***Controlli e verifiche, Informazioni alla persona,*** ***Disposizioni finali***

ART.54 CONTROLLI E VERIFICHE

1. Su ogni domanda presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.
2. La non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati annulla la richiesta.
3. Nel caso in cui il richiedente abbia già usufruito delle prestazioni, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si espone alle sanzioni previste dall'art.496 del Codice Penale.

ART.55 **RICORSI E RECLAMI**

1. Le persone che ritengono di non aver ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta oppure vogliono segnalare disfunzioni, possono presentare reclamo (utilizzando l'apposita modulistica allegata) all'Ufficio Servizi Sociali di residenza, qualora si tratti di servizi comunali, al Coordinatore dell'Ufficio di Piano, qualora si tratti di servizi d'Ambito.

2. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano o il dirigente responsabile del servizio provvede a dare formale risposta entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, previa consultazione degli Uffici.

ART.56 **INFORMAZIONI ALLA PERSONA E PARTECIPAZIONE ATTIVA**

1. Tutti gli utenti dei servizi socio-assistenziali devono essere informati sulla disponibilità delle prestazioni pubbliche e private esistenti, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione delle stesse.

2. Devono essere, inoltre, informati ai sensi della Legge n.675/96, art. 10 e successivo D.Lgs 196/2003, delle finalità e modalità del trattamento dei dati, della natura obbligatoria del loro conferimento, del fatto che il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di ottenere il provvedimento richiesto, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e del loro ambito di diffusione, dei diritti di cui all'art.13, che il titolare del trattamento dei dati è il Servizio Sociale e che i dati vengono utilizzati per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

3. Gli utenti devono essere, altresì, informati che, nell'ambito dei controlli da effettuare sulla veridicità delle dichiarazioni presentate per l'ottenimento dei benefici previsti, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e documentazione di supporto.

4. Le forme e le modalità di partecipazione e di coinvolgimento dei destinatari che accedono ai Servizi/interventi sono previste dal vigente Piano di Zona e nella redigenda "carta dei servizi".

ART 57 **ELABORAZIONE, CONSERVAZIONE E ARCHIVIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO E DEI DOCUMENTI RELATIVI – RISERVATEZZA.**

1. Gli Uffici Servizi Sociali, sono responsabili della conservazione/archiviazione delle richieste di accesso ai Servizi/interventi e di ogni documento relativo alle stesse.

2. Per ciascuna persona che accede agli Uffici Servizi Sociali è attivato un processo di documentazione conforme alle esigenze del Sistema Informativo dei Servizi Sociali e del processo di valutazione delle prestazioni erogate.

3. L'archivio, oltre a rappresentare la memoria pubblica dell'attività svolta nel settore dei Servizi Sociali, è garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa, nonché strumento per la misurazione, il monitoraggio, la verifica, la valutazione ed il controllo degli interventi effettuati. I dati delle persone che accedono ai Servizi /Interventi sono trattati esclusivamente ai fini della gestione amministrativa e tecnico-scientifica del procedimento che li riguarda, nonché degli adempimenti relativi all'obbligo dell'Ente Locale in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.

L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi all'accesso ai Servizi/Interventi, in ogni caso, deve essere conforme al D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Per tutti i procedimenti e gli interventi realizzati, gli operatori che operano per l'implementazione del Piano di Zona sono tenuti a garantire il segreto professionale e quello d'ufficio. Ogni violazione di tale segreto è oggetto di sanzione ai sensi della normativa vigente.

5. L'accesso alle informazioni relative all'utenza, in particolare, è riservato agli assistenti sociali che operano presso gli Uffici Servizi Sociali, nonché ai componenti dell'Ufficio di Piano, al Dirigente dell'Ufficio per i Servizi Sociali dell'Ente competente territorialmente per la presa in carico dell'utente, all'Autorità Giudiziaria e ad altre Autorità Istituzionali nei casi previsti dalla normativa vigente, al diretto interessato previa sua richiesta scritta e compatibilmente con la normativa vigente, agli altri operatori del Piano di Zona esclusivamente nel caso in cui l'accesso sia necessario per il procedimento di cui sono incaricati, al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali dell'Ente competente territorialmente nell'ambito delle funzioni di indirizzo e controllo politico sulla gestione e comunque nel rispetto del segreto cui sono tenuti i tecnici.

6. Per quanto non previsto in questo articolo si rinvia alla normativa specifica e ai Regolamenti comunali.

ART. 58

DISCIPLINARI E PROCEDURE SPECIFICHE PER L'ACCESSO AI SERVIZI/INTERVENTI

1. Il presente Regolamento, indica, in via generale e programmatica, le modalità per l'accesso ai Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona e si configura secondo gli indirizzi della legge quadro di riforma del Welfare, e delle linee di programmazione regionali, come un "modello operativo dinamico, flessibile, individualizzato", orientato dai principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e alla qualità sociale degli interventi.

2. Per quanto concerne le specifiche procedure di erogazione dei singoli Servizi/Interventi, pertanto, si rinvia ai Disciplinari relativi agli stessi, qualora ritenuti necessari per l'attuazione del servizio o intervento.

3. Ogni Servizio/Intervento previsto dal vigente Piano di Zona, rappresenta la risposta ad una domanda complessa, rispetto alla quale l'equipe dell'Ufficio di Piano stabilisce, lì dove ritenuto opportuno, e nel rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente, le modalità, i tempi, le caratteristiche peculiari e ogni altro elemento specifico, necessari a definirne l'accesso più adeguato alle esigenze dei destinatari per i quali è stato programmato.

4. Il presente Regolamento rappresenta, in sintesi, l'insieme delle regole di accesso trasversali a tutti i Servizi/Interventi previsti dal vigente Piano di Zona, che si completano con i Disciplinari specifici per ciascun Servizio/Intervento.

ART.59

PRESTAZIONI INTEGRATE: PROTOCOLLI OPERATIVI

1. Le modalità per accedere alle prestazioni socio-sanitarie di cui alla normativa che disciplina i Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria (L.E.A.) sono definite da specifici protocolli operativi tra l'Associazione dei Comuni dell'Ambito e la Direzione Generale della AUSL BA/5

ART.60

DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE

1. Tutti i Servizi/Interventi sono pubblicizzati in ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni (carta dei servizi, contatti telefonici, lettere, e-mail, siti internet, pubblicazioni,

stampa, radio, televisione, Agenzie Territoriali, Enti Pubblici e privati, altri canali e mezzi di comunicazione).

3. I Servizi/Interventi stabili sono pubblicizzati periodicamente, i Servizi/Interventi non stabili sono pubblicizzati attraverso campagne specifiche.

La pubblicizzazione dei Servizi/Interventi è curata dell'Ufficio di Piano in stretta collaborazione con gli Uffici Servizi Sociali.

4. Gli strumenti utilizzati per la pubblicità dei Servizi/Interventi devono specificare le modalità ed i requisiti di accesso agli stessi, la normativa di riferimento, nonché ogni altra informazione necessaria per garantirne la disponibilità, l'accesso e la fruibilità.

5. Gli aventi diritto che sono stati beneficiari di interventi economici sono inseriti, ai sensi della normativa vigente, in albo pubblico.

ART.61 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione di tutti gli interventi di natura socio assistenziale previsti da leggi statali, regionali e locali.

2. Il livello essenziale delle prestazioni sociali è garantito nel limite delle risorse rese disponibili dal fondo d'ambito e dai bilanci comunali degli Enti Locali associati.

3. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle normative, nazionali e regionali, in materia di sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali.

4. I servizi, gli interventi, le prestazioni previste nel Regolamento sono oggetto di apposite determinazioni del Dirigente/Responsabile a cui è affidato il servizio

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

5. Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge n.241/90, sarà tenuta a disposizione dei cittadini anche presso gli Uffici Servizi Sociali perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Ambito Sociale Territoriale di Gioia del Colle



Comune di _____

Settore Politiche Sociali

Patto di collaborazione per la realizzazione del progetto individualizzato

Tra

Il / la Sig./ra _____ nato/a _____

il _____, residente in via _____ n. _____

Tel _____, C.F. _____

E

Il / la (inserire qualifica) _____, in rappresentanza del Settore

Politiche Sociali del Comune di _____

Premesso che il/la suddetto/ta richiedente ha presentato domanda per ottenere il seguente servizio, ovvero, il seguente intervento:

- Che il servizio o gli interventi richiesti rientrano nella tipologia di servizi che sono di competenza del Servizio Sociale comunale, ai sensi del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni sociali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ ;
- Che è stato definito, concordemente con il/la cittadino/a richiedente o suo referente un progetto di intervento per la erogazione del suddetto servizio, avente le seguenti caratteristiche :

a) Caratteristiche del servizio o della prestazione ; finalità/motivazione:

b) Obiettivi dell'intervento:

c) Modalità di attuazione:

d) Soggetti coinvolti:

e) Durata dell'intervento (inizio e fine):

f) Tempi e modalità di verifica : monitoraggio :

le parti tra loro concordano

- Di osservare, ciascuno per quanto di competenza , gli impegni assunti per il rispetto delle modalità di attuazione del progetto che dichiarano di avere liberamente concordato, nel rispetto dei vincoli legislativi e regolamentari.
- Di verificare periodicamente lo stato di attuazione del progetto sopra indicato, apportando, ove necessario, le modifiche ritenute opportune per il conseguimento degli obiettivi pattuiti.
- Di aver preso atto dei criteri previsti dal Regolamento Generale, approvato con deliberazione n. _____ del _____ , in particolare in merito alle condizioni e ai vincoli cui è subordinata l'erogazione dell'intervento/ servizio previsto nell'apposito disciplinare.
- Di rispettare le competenze delle figure professionali impegnate considerando che le divergenze di opinione sulle tecniche di intervento definite nel progetto non possono comportare di per sé modifiche o rifiuti, salvo che esse non siano contestabili sul piano rigorosamente tecnico scientifico sulla base di verifiche effettuate da organi competenti in materia.
 - Di dare atto che il/la Sig.re/ra destinatario del servizio o dell'intervento è tenuto a concorrere ai costi a tal fine sostenuti dal Comune con le modalità e nella misura di :

- Di impegnarsi reciprocamente a risolvere i contrasti eventualmente intervenuti nella gestione del progetto attraverso un puntuale confronto, tenendo conto degli obblighi e delle finalità cui il Comune deve sottostare e degli impegni rispettivamente assunti.

Letto, approvato e sottoscritto il giorno _____
presso il

Settore Politiche Sociali del Comune di _____

Il Richiedente

L'Assistente Sociale

Eventuali altri soggetti coinvolti.
